



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE,  
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Divisione 5 – Regime amministrativo della nave e nautica da diporto

Collegato a prot. n. 30700 del 20/11/2024  
prot. n. 28148 del 16/10/2024

Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto  
Reparto 2 – Ufficio II  
[cgcp@pec.mit.gov.it](mailto:cgcp@pec.mit.gov.it)

Alle Direzioni marittime  
Alle Capitanerie di porto  
Agli Uffici circondariali marittimi  
Agli Uffici locali marittimi  
A Confindustria Nautica

Oggetto: Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto 17 settembre 2024, n. 133, recante modifiche al decreto 29 luglio 2008, n. 146, con particolare riferimento agli articoli 52, 53, 54, 69 e 74.

Sono pervenuti da Confindustria Nautica quesiti in merito all'applicazione delle novelle introdotte dal decreto n. 133/2024 in materia di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.

**L'articolo 52**, ultimo alinea, e **l'articolo 69**, ultimo alinea, **del decreto n. 146/2008**, nella parte in cui prescrivono «*Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto*», sono da leggersi nel senso che:

- a) per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, la cui produzione inizierà in data successiva a quella di emanazione della presente lettera circolare, il fabbricante ha l'obbligo di fornire la documentazione a corredo contenente le raccomandazioni per il prodotto oppure di stampigliare le medesime raccomandazioni sul prodotto stesso;
- b) per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, la cui produzione è iniziata o terminata in data anteriore a quella di emanazione della presente lettera circolare, il fabbricante ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti le raccomandazioni, attraverso la loro pubblicazione in formato PDF scaricabile sul sito internet aziendale, ovvero in formato cartaceo.

I tempi di revisione e di scadenza, riportati nelle raccomandazioni del fabbricante, hanno decorrenza dalla data di produzione riportata sui prodotti.

Il diportista ha l'obbligo di acquisirle e di tenerle a bordo, procedendo, eventualmente, alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, sono scadute o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.



**MIT**

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)

[info: liberaester.padova@mit.gov.it](mailto:liberaester.padova@mit.gov.it)



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE,  
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Divisione 5 – Regime amministrativo della nave e nautica da diporto

In sede di accertamento, in fase di navigazione o di ormeggio, l'eventuale assenza delle raccomandazioni a bordo o la non conformità alle raccomandazioni del fabbricante non è sanzionabile dagli organi di controllo sino al 21/10/2025, in virtù del regime transitorio di cui all'articolo 99, comma 2, del decreto n. 133/2024.

Le disposizioni di cui all'**articolo 53, comma 1-bis**, e di cui all'**articolo 74, comma 4-bis, del decreto n. 146/2008**, relative all'obbligo di identificare i mezzi di salvataggio individuali, si applicano alle sole unità da diporto iscritte nei registri del diporto cartacei o registrate in ATCN. Ed invero le stesse fanno riferimento ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza che appartengono esclusivamente a una determinata unità da diporto, della quale riportano la sigla e il numero di iscrizione nel registro cartaceo o il numero di individuazione registrato nell'ATCN.

L'identificazione avviene a cura del proprietario, dell'utilizzatore in locazione finanziaria o dell'armatore sull'apposita etichetta del mezzo di salvataggio o sistema similare o, in assenza, con l'utilizzo di un pennarello indelebile direttamente sul dispositivo stesso.

Per i natanti da diporto non registrati, non sussistendo obblighi specifici, è facoltà del proprietario del natante marcare in modo indelebile o inamovibile i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza presenti a bordo, in modo che essi siano riconducibili al natante da diporto di appartenenza.

Ai sensi dell'**articolo 54, comma 1**, secondo periodo, **del decreto n. 146/2008**, *“Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.”* Per strumenti elettronici per la geo-localizzazione si intendono il GPS e l'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon) contemporaneamente presenti a bordo. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.) del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, e comunque rispondente alla norma EN 60945.

Il battello pneumatico sostitutivo della zattera costiera, di cui all'**articolo 54, comma 2, del decreto n. 146/2008**, per le imbarcazioni e per i natanti da diporto, in quanto conforme alla direttiva 2013/53/UE sulla marcatura CE, deve avere lunghezza non inferiore a 2,5 metri e deve avere una portata almeno pari al numero delle persone presenti a bordo, compreso l'eventuale equipaggio (cfr. **articolo 54, comma 1**, ultimo alinea).

Al riguardo si ritiene applicabile la disposizione di cui all'**articolo 54, comma 4, del decreto n. 146/2008**, che statuisce che *«I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione»*. Conseguentemente il battello pneumatico deve essere mantenuto gonfio, posto sul ponte in posizione di navigazione e non capovolto, in modo da poter essere varato attraverso dispositivi ad azione (anche) manuale.

Alle navi da diporto, invece, si applica l'**articolo 74 del decreto n. 146/2008**: *“1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio* (e quindi, in caso di



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info: liberaester.padova@mit.gov.it



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE,  
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Divisione 5 – Regime amministrativo della nave e nautica da diporto

sostituzione, di almeno due battelli pneumatici di portata complessiva pari almeno al numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'eventuale equipaggio). 2. [...] 3. *I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.* 4. *I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione”.*

L'articolo 52 e l'articolo 69, del decreto n. 146/2008, prevedono che “*Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.*” Le disposizioni si applicano anche alle condizioni di uso e allo stato di manutenzione di ogni battello pneumatico sostitutivo della zattera costiera quale mezzo di salvataggio, che già a una prima verifica a vista da parte degli organi di controllo deve mostrarsi integro, privo di scollamenti e in buono stato di conservazione.

Ogni battello pneumatico è dotato delle dotazioni minime di emergenza previste dall'articolo 1 del decreto 2 marzo 2009 per la zattera costiera:

Tipo di dotazione	Quantità
Soffietto di gonfiamento	1
Coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante, collegato a una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco del battello pneumatico	1
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee batterie elettriche conservate separatamente in una busta stagna	1
Sassola	1
Kit di riparazione, comprendente almeno una serie di pezzi di varie misure e mastice adatti alla riparazione del battello pneumatico	1
Pagaie (esterne al contenitore delle dotazioni minime di emergenza)	2
Spugna	2
Fischietto	1
Contenitore di acqua (per persona)	0,250 litri

Il contenitore delle dotazioni minime di emergenza:

- è collegato a un'ancora galleggiante tramite una sagola galleggiante di trenta metri di lunghezza, il cui carico di rottura deve essere non inferiore a 5 kN;
- ai sensi della ISO 9650-1, è ermetico e richiudibile;
- all'esterno reca stampigliata l'indicazione del fabbricante, il suo contenuto e le singole quantità dei materiali, evidenziando quelli soggetti a scadenza;
- è munito di nastro adesivo retroriflettente, conforme ai requisiti di cui all'Annesso 2 della Risoluzione IMO A.658(16), con una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cm<sup>2</sup>.

I materiali deperibili (acqua e batterie elettriche) sono sostituiti alle date indicate nelle raccomandazioni del fabbricante a cura del proprietario o dell'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 52 del decreto n. 146/2008.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

info: liberaester.padova@mit.gov.it



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE,  
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Divisione 5 – Regime amministrativo della nave e nautica da diporto

In considerazione del fatto che le dotazioni minime di emergenza sono vendute autonomamente rispetto alla zattera di salvataggio, il fabbricante predispone anche la stampigliatura sul contenitore delle dotazioni con lo spazio per l'indicazione della sigla e del numero di iscrizione nel registro cartaceo o del numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto, alla quale esclusivamente appartengono, come disposto dall'**articolo 53 del decreto n. 146/2008**.

La verifica della conformità del battello pneumatico sostitutivo della zattera costiera, nonché dell'integrità delle dotazioni di emergenza e delle eventuali sostituzioni necessarie sono responsabilità della persona che assume il comando dell'unità da diporto in navigazione o all'ormeggio.

Nella scelta tra zattera costiera e battello pneumatico, si rammenta che tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme tecniche inerenti alle unità da diporto devono essere tenuti in considerazione eventuali effetti conseguenti a:

- a) variazione dell'area di lavoro delle unità da diporto, cioè della fruizione in sicurezza della zona esterna della coperta definita dal produttore, per consentire alle persone di sostare o camminare durante il normale funzionamento dell'unità da diporto, in relazione alla prevenzione delle cadute in mare e alle operazioni di recupero, al campo visivo dalla posizione di comando, al corretto utilizzo della linea di sicurezza di coperta;
- b) modifica della stabilità o del galleggiamento dell'unità, che potrebbero essere negativamente influenzati dall'imbarco di un peso in una posizione non prevista dal costruttore in fase di progettazione e costruzione dell'unità da diporto.

La presente lettera circolare trova applicazione anche alle unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, di cui **all'articolo 54, comma 2-bis, del decreto 146/2008**, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite delle dotazioni di emergenza previste per il mezzo collettivo di salvataggio.

Il Direttore generale  
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI



**MIT**

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)

[info:liberaester.padova@mit.gov.it](mailto:info:liberaester.padova@mit.gov.it)